|  |  |
| --- | --- |
| **Progetto di Costituzione** | **Costituzione 27 dicembre 1947** |
| **Art. 120** **La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative a mezzo di uffici nelle circoscrizioni provinciali, che può suddividere in circondari per un ulteriore decentramento.** **Nelle circoscrizioni provinciali sono istituite Giunte nominate dai Corpi elettivi nei modi e coi poteri stabiliti da una legge della Repubblica.** | **art. 118** **Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quello di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali.**  **Lo Stato può con leggi delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.** **La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.****art. 128** **Le Provincie e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principî fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni.****art. 129** **Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.** **Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente** **amministrative per un ulteriore decentramento.****art. 133** **Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.** **La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.** |
| **Art. 121****Il Comune è autonomo nell’ambito dei principii fissati dalle leggi generali della Repubblica.** **Con legge della Regione, su richiesta della maggioranza delle popolazioni interessate, possono essere creati nuovi Comuni, o modificate le circoscrizioni esistenti.** |